

# Regolamento di Sicurezza

dott. Massimo Vascoffo  
[massimo.vascoffo@istruzione.it](mailto:massimo.vascoffo@istruzione.it)

## Premessa



ANDREA DORIA - 26/07/1956  
Fonte: [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Doria/Andrea\\_Doria.webp.jpg](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Doria/Andrea_Doria.webp.jpg); [http://www.charismarima.it/wa/fr/images/Andrea\\_Doria1.jpg](http://www.charismarima.it/wa/fr/images/Andrea_Doria1.jpg); [http://www.italia.net/chi/chi.htm?img=andrea\\_doria\\_260899\\_1.jpg](http://www.italia.net/chi/chi.htm?img=andrea_doria_260899_1.jpg); [http://www.deepexplorers.com/video/mpeg/doria\\_2.jpg](http://www.deepexplorers.com/video/mpeg/doria_2.jpg)

## Premessa

Viene di seguito proposto il testo in forma non integrale relativo al Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17, del 22 gennaio 1992, concernente l'approvazione del "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare".



Pur essendo in alcune parti superato (il testo iniziale prende infatti come riferimento la SOLAS 1974) e continuamente aggiornato da nuove disposizioni di Legge, soprattutto da direttive europee (che in sostanza recepiscono le disposizioni dell'IMO), rappresenta il riferimento per ciò che concerne la sicurezza a bordo, per le navi che fanno viaggi nazionali.

Fonte: <http://www.ships-register.com/impages3.jpg>; [http://www.ima.it/USI/10010/10010\\_Merica\\_Merica.aspx](http://www.ima.it/USI/10010/10010_Merica_Merica.aspx)

# DPR 435/1991

## Preambolo

Il Presidente della Repubblica:

• Visto l' [art. 87](#), comma quinto, della Costituzione...

OMISSIS

Ritenuto necessario emanare un nuovo regolamento che sostituisca quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154, e tenga conto...

OMISSIS

Emana il seguente decreto:

Art. 1

1. È approvato l'accluso regolamento, composto di **256 articoli**, vistato dal Ministro proponente, per la **sicurezza della navigazione e della vita umana in mare**.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Fonte: <http://www.shipingisport.com/images/ro-ro-transporter.jpg>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Art. 87 Costituzione

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum...



Fonte: <http://www.assessoratoportuale.comune/assessoratoportuale.html>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Indice del Regolamento

Il Regolamento consta di 4 libri che trattano:

1. Disposizioni Generali;
2. Costruzione e sistemazione della nave;
3. Disposizioni speciali per particolari tipi di navi e galleggianti;
4. Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione.



Fonte: <http://www.sailo-shipping.co.uk/502type%202.jpg>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

### Art. 1 Denominazioni e definizioni.

1. Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il significato risultante dalle seguenti definizioni che sono integrative o addizionali a quelle della Convenzione:

1) **Aeroscafo (Hovercraft):** una nave avente mezzi atti a generare sotto di essa un cuscino d'aria capace di sollevarla sulla superficie del mare;



Fonte: [http://www.fmv.se/ImageVault/Images/id\\_2411/conversion/Format\\_41/scope\\_41/ImageVaultHandler.aspx](http://www.fmv.se/ImageVault/Images/id_2411/conversion/Format_41/scope_41/ImageVaultHandler.aspx)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

### Art. 1 Denominazioni e definizioni.

2) **Aliscafo:** una nave avente strutture alari, parzialmente o totalmente sommerse, atte a generare nel moto di avanzamento una portanza idrodinamica capace di sollevarne lo scafo sulla superficie del mare;



Fonte: <http://www.rodriguez-riITA/corporate/img/ths160.jpg>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

### Art. 1 Denominazioni e definizioni.

3) **Apparecchio galleggiante:** un mezzo galleggiante (che non sia un'imbarcazione di salvataggio, una zattera di salvataggio, un battello di emergenza, una tuta per l'immersione in acqua, una cintura di salvataggio o un salvagente) destinato a sostenere un determinato numero di persone che si trovano in acqua, costruito in modo che la sua forma e le sue caratteristiche permangano durante il suo impiego in acqua;



Fonte: [http://www.hsu6.com/art\\_80000\\_cho701\\_p17427img/5013030901.jpg&co=518200001&desc=APPARECCHIO%20GALLEGGIANTE%20SOS%26PERSO%26A00203174&vent=N\\_Solost](http://www.hsu6.com/art_80000_cho701_p17427img/5013030901.jpg&co=518200001&desc=APPARECCHIO%20GALLEGGIANTE%20SOS%26PERSO%26A00203174&vent=N_Solost)

4) **Auto-allarme radiotelegrafico:** un ricevitore automatico di allarme, che entra in azione quando eccitato da un segnale radiotelegrafico di allarme;

5) **Auto-allarme radiotelefonico:** un ricevitore automatico di allarme che entra in azione quando eccitato dal segnale di allarme radiotelefonico;

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Denominazioni e definizioni/cont.

- 6) **Autorità Marittima:** organi periferici del Ministero e, all'estero, le autorità consolari;
- 7) **Convenzione:** la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974 e relativo protocollo (1978), resa esecutiva in Italia rispettivamente con legge 23 maggio 1980, n. 313 e legge 4 giugno 1982, n. 438, ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a tale data. I riferimenti alla convenzione contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla convenzione sopra definita, ove non altrimenti specificato nel testo;
- 8) **Dispositivo o sistemazione per la messa a mare:** dispositivo o sistemazione atti a trasferire in modo sicuro un mezzo collettivo di salvataggio od un battello di emergenza dalla propria posizione a bordo della nave fino in acqua;
- 9) **Ente tecnico:** l'ente definito dall'art. 3, lett. f) della legge;
- 10) **Frequenze di soccorso:** le frequenze assegnate a tale scopo dal regolamento delle radiocomunicazioni rispettivamente per la radiotelegrafia e per la radio telefonia (vedi punto 53);

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Denominazioni e definizioni/cont.

- 11) **Immersione:** la distanza verticale, al mezzo della nave, dalla linea di costruzione al galleggiamento considerato. In ogni caso il piano di galleggiamento deve essere assunto come parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione;
- 12) **Installazione radioelettrica esistente:** un impianto radioelettrico totalmente installato a bordo di una nave anteriormente al 1° luglio 1986, oppure un impianto radioelettrico parzialmente montato a bordo di una nave prima della predetta data e completato poi con parti identiche a quelle preesistenti ovvero con parti conformi alle prescrizioni del presente regolamento;
- 13) **Installazione radioelettrica nuova:** qualsiasi impianto radioelettrico che non sia una "installazione radioelettrica esistente";
- 14) **Larghezza (della nave):** la massima larghezza della nave fuori ossatura al di sotto del ponte di coperta. Se la nave è soggetta a norme di compartimentazione si deve intendere per la sua larghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, quella massima fuori ossatura al massimo galleggiamento di compartimentazione o al di sotto di esso;
- 15) **Legge:** la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Denominazioni e definizioni/cont.

- 16) **Linea limite:** la linea tracciata almeno 76 millimetri al di sotto della linea d'intersezione della faccia superiore del ponte delle paratie con la murata;
- 17) **Lunghezza (della nave):** la lunghezza tra le perpendicolari. Se la nave è soggetta a norme di compartimentazione, la sua lunghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, si deve intendere quella misurata tra le perpendicolari condotte alle estremità del massimo galleggiamento di compartimentazione. In ogni caso il galleggiamento deve essere considerato parallelo ai piani di galleggiamento del piano di costruzione. La lunghezza della nave ai fini delle norme di cui sia alla regola 28 del capitolo III della convenzione 1974 sia all'art. 173 del presente regolamento, è quella misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora fuori tutto alla faccia poppiera del dritto di poppa; quando il dritto di poppa non esiste la lunghezza va misurata all'asse del timone;
- 18) **Marittimo abilitato:** un membro dell'equipaggio di una nave, che abbia un certificato di idoneità rilasciato secondo le disposizioni del presente regolamento;

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro I - Disposizioni Generali


TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI  
CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Denominazioni e definizioni/cont.

19) **MARPOL 73/78**: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (1973) e relativo protocollo (1978) resa esecutiva in Italia rispettivamente con Legge 29 settembre 1980 n. 662 e Legge 4 giugno 1982 n. 438 ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a tale data.

20) **Ministero**: il Ministero dei trasporti e della navigazione (*Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti e della Navigazione*);

21) **Motonave**: una nave la cui propulsione dipende da motore endotermico;



Fonte: <http://www.proloccocastiglionedellapescaglia.it/MarinellaV.jpg>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI  
CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Denominazioni e definizioni/cont.

22) **Motoveliero**: una nave a propulsione mista, meccanica ed a vela, il cui apparato di propulsione meccanica è capace di imprimerle una velocità non inferiore a 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio delle vele;



Fonte: <http://www.mediterraneantravel.it/imp/arrivati.jpg>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI  
CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Denominazioni e definizioni/cont.

23) **Nave a vela (veliero)**: una nave la cui propulsione dipende da vele;



Fonte: [http://imagecache2.allposters.com/images/nc/EUR/2400\\_0481-Veliero-Posters.jpg](http://imagecache2.allposters.com/images/nc/EUR/2400_0481-Veliero-Posters.jpg)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Denominazioni e definizioni/cont.

24) **Nave ad uso privato**: una nave adibita a scopi, diversi dal diporto, dai quali esula il fine di lucro;



Fonte: [http://www.zevz.com/stock-images/stock-images/1441\\_1441.jpg](http://www.zevz.com/stock-images/stock-images/1441_1441.jpg)

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Denominazioni e definizioni/cont.

25) **Nave da passeggeri**: una nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici;



Fonte: <http://www.respread.com/Spread/Files/1776/image/fantasy-carnival-cruise-4190.jpg>

---

---

---

---

---

---

---

---


## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Denominazioni e definizioni/cont.

26) **Nave da pesca (nave peschereccia, peschereccio)**: una nave adibita alla cattura dei pesci, delle balene, delle foche, dei trichechi o di altri esseri viventi del mare;



Fonte: <http://www.picture-newsticker.com/fishermen/shic-fishing-0014.jpg>; [http://proca.civv.org/lori\\_lesol/poces.html](http://proca.civv.org/lori_lesol/poces.html)

---

---

---

---

---

---

---

---



## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Denominazioni e definizioni/cont.

27) **Nave da salvataggio**: una nave munita di attrezzature particolari per il servizio di soccorso a navi;



Fonte: [http://www.oc.rfb-moo.gov.caten.gov.it/occat/2009/2009-FC/images/IF0502\\_118.jpg](http://www.oc.rfb-moo.gov.caten.gov.it/occat/2009/2009-FC/images/IF0502_118.jpg)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Denominazioni e definizioni/cont.

28) **Nave da carico**: qualsiasi nave che non sia ad uso privato, da passeggeri o da pesca;



Fonte: <http://baika.baidu.compic/11738768637335875.jpg>; <http://www.traini-ital.com/imag/mariva.jpg>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Denominazioni e definizioni/cont.

29) **Nave chimichiera**: una nave da carico costruita o adattata ed impiegata per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi, come definita dalla convenzione;



Fonte: <http://www.weldrealty.com/ship-chemical-tanker-ship.jpg>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Denominazioni e definizioni/cont.

30) **Nave cisterna:** una nave da carico costruita o adattata per il trasporto alla rinfusa di carichi liquidi di natura infiammabile;

31) **Nave costruita:** l'espressione "nave la cui chiglia è stata impostata o che si trova ad uno stadio di costruzione equivalente" nel testo può essere abbreviata dall'espressione "nave costruita";



Fonte: [http://manbimedia1.man.com/images/Components/Photo060815060815\\_1a1ker\\_vlog\\_3a\\_wideo.jpg](http://manbimedia1.man.com/images/Components/Photo060815060815_1a1ker_vlog_3a_wideo.jpg)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Denominazioni e definizioni/cont.

32) **Nave gasiera:** una nave costruita o adattata ed impiegata per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti, come definita dalla convenzione;



Shell International (c)

Fonte: [http://www.shell.com/static/shipping-en/downloads/careers\\_recruitment/3d\\_rivers.jpg](http://www.shell.com/static/shipping-en/downloads/careers_recruitment/3d_rivers.jpg)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Denominazioni e definizioni/cont.

33) **Nave nucleare:** una nave dotata di un impianto ad energia nucleare;



Fonte: SAVANNAH [https://voa.marsh.dot.gov/mages/mg\\_savannah.jpg](https://voa.marsh.dot.gov/mages/mg_savannah.jpg)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Denominazioni e definizioni/cont.

34) Nave traghetto: una nave munita di attrezzature particolari che la rendano atta al trasporto di rotabili ferroviari o stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote;



## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Denominazioni e definizioni/cont.

35) Navigazione internazionale lunga: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa;

36) Navigazione internazionale breve: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una località ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempre che la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine ed il porto finale di destinazione non superi 600 miglia;

37) Navigazione internazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa;

38) Navigazione nazionale: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa;

## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Denominazioni e definizioni/cont.

39) Navigazione nazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa;

40) Navigazione litoranea: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa;

41) Navigazione locale: una navigazione che si svolge nell'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa;

42) Navigazione speciale: una navigazione i cui limiti sono indicati nel singolo caso;

43) Norme tecniche per gli impianti radio: le norme emanate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, relative agli impianti e agli apparati radioelettrici a bordo delle navi mercantili;

44) Operatore radiotelefonista: una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;

## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Denominazioni e definizioni/cont.

45) **Passeggero**: qualsiasi persona imbarcata sulla nave che non sia:

- a) il comandante od un membro dell'equipaggio o altra persona per i suoi servizi;
- b) un bambino di età inferiore ad un anno;

46) **Permeabilità**: la percentuale del volume (calcolato fuori ossatura) di uno spazio che può essere occupato dall'acqua. Se lo spazio si estende sopra la linea limite, il volume va misurato solo fino all'altezza di tale linea;

47) **Perpendicolare addietro**: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia poppiera del dritto di poppa o dritto del timone col piano di galleggiamento a pieno carico centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero; se la nave non ha dritto poppa o dritto del timone, in luogo della faccia poppiera del dritto si considera l'asse di rotazione del timone; il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione;

48) **Perpendicolare avanti**: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia prouiera del dritto di prora col piano di galleggiamento a pieno carico centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero; il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione;

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Denominazioni e definizioni/cont.

49) **Personale industriale**: tutte le persone imbarcate sulla nave che non siano passeggeri, membri dell'equipaggio, o personale speciale e che siano normalmente impiegate in operazioni industriali off-shore;

50) **Personale speciale**: tutte le persone che non siano né passeggeri né membri dell'equipaggio e che siano trasportate a bordo di una nave in conseguenza dei servizi speciali cui la nave è destinata o a causa di lavori speciali svolti sulla nave;

51) **Piroscafo**: una nave la cui propulsione dipende da una macchina a vapore acqueo;



Fonte: [http://www.fremantleports.com.au/About/PhotoGallery/C1947\\_Adelaida\\_Steamship\\_Emer\\_Marunda\\_arrivo\\_al\\_Fremantle\\_das\\_1024x741.jpg](http://www.fremantleports.com.au/About/PhotoGallery/C1947_Adelaida_Steamship_Emer_Marunda_arrivo_al_Fremantle_das_1024x741.jpg)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Denominazioni e definizioni/cont.

52) **Ponte di coperta**: il ponte continuo più alto della nave;

53) **Regolamento dell'ente tecnico**: norme tecniche predisposte dal Registro Italiano Navale in base a quanto previsto dal D.Lgs.C.p.S. del 22.1.1947 n° 340 e dal D.M. 10.6.1947 relativo all'applicazione dell'art. 3 del citato decreto.

54) **Regolamento delle radiocomunicazioni**: il regolamento delle radiocomunicazioni annesso, o considerato come annesso, alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni in vigore;

55) **Rimorchiatore**: una nave progettata, costruita ed attrezzata per operazioni di rimorchio;



Fonte: [http://img.alibaba.com/photo/10244816/2\\_400\\_BHP\\_TWIN\\_BUDDER\\_BROCKETTER\\_MULTIPURPOSE\\_TUG.jpg](http://img.alibaba.com/photo/10244816/2_400_BHP_TWIN_BUDDER_BROCKETTER_MULTIPURPOSE_TUG.jpg)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Denominazioni e definizioni/cont.

- 56) **Segnale di allarme (per gli impianti radio):** il segnale di allarme stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni;
- 57) **Segnale di soccorso (per gli impianti radio):** il segnale di soccorso stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni;
- 58) **Stazione di governo:** il posto dal quale viene manovrato un apparecchio di governo;
- 59) **Stazione radiotelegrafica:** uno o più trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servizio di comunicazioni radiotelegrafiche;
- 60) **Stazione radiotelefonica:** uno o più trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servizio di comunicazioni radiotelefoniche;
- 61) **Tipo approvato:** un apparecchio o un dispositivo o un materiale dichiarato di "tipo approvato" ai sensi dell'art. 11 della legge;
- 62) **Ufficiale radiotelegrafista:** una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;
- 63) **Veliero:** vedi [nave a vela](#);

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Denominazioni e definizioni/cont.

- 64) **Veliero con motore ausiliario:** una nave a propulsione mista, meccanica e a vela, il cui apparato di propulsione meccanica non è capace di farle raggiungere una velocità di 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio di vela;



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Denominazioni e definizioni/cont.

- 65) **Viaggio internazionale lungo:** un viaggio che si effettua tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; a tale effetto ogni territorio delle cui relazioni internazionali sia responsabile un paese aderente alla convenzione, o che sia sottoposto all'amministrazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, è considerato come paese autonomo;
- 66) **Viaggio internazionale breve:** un viaggio nel corso del quale una nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da un luogo ove i passeggeri e l'equipaggio possano trovare rifugio e nel corso del quale la distanza tra l'ultimo porto di scalo nel paese ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non supera 600 miglia;

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

## Art. 1 Denominazioni e definizioni/cont.

67) **Zattera di salvataggio**: un mezzo galleggiante, che non sia una imbarcazione di salvataggio, un apparecchio galleggiante di salvataggio, una cintura di salvataggio o un salvagente, destinato a sostenere un determinato numero di persone fuori dall'acqua.



Fonte: <http://www.patrick-diretti.com> [http://www.global-bcp-network.com/2020/12/31/3755/inflatable\\_raft.html](http://www.global-bcp-network.com/2020/12/31/3755/inflatable_raft.html)

---

---

---

---

---

---

---

---

# Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

## Art. 2 Limiti e modalità di applicazione del regolamento.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

a) alle navi mercantili nazionali di cui all'art. 1 della legge e successive modificazioni, ad eccezione di:

- 1) le navi appartenenti alle amministrazioni militari
- 2) doganali
- 3) di polizia
- 4) al corpo dei vigili del fuoco
- 5) da essi direttamente esercitate
- 6) delle navi adibite al trasporto di truppe

...per quanto non disposto da regolamenti speciali.

OMISSIS



Fonte: <http://www.sailto-4shipping.co.jp/OVERSEAS%20VESSELS%20ENG.html>

---

---

---

---

---

---

---

---

# Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

## Art. 5 Esclusioni.

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) alle navi dotate di vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri quadrati nonché, in generale, alle imbarcazioni non provviste di motore di lunghezza non superiore a 10 metri;

b) ai mezzi speciali che operino solamente in presenza di nave appoggio, essendo ad essa collegati fisicamente, per svolgere attività di ricerca o altre operazioni connesse con l'attività della nave appoggio.



Fonte: [http://www.podpoggio.com/maneshtijoc1\\_bai.jpg](http://www.podpoggio.com/maneshtijoc1_bai.jpg)

---

---

---

---

---

---

---

---

# Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI  
CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

## Art. 9 Esenzioni.

1. Il **Ministero**, salve le speciali esenzioni previste dal presente regolamento, se ritiene che le condizioni del viaggio e quelle favorevoli della navigazione siano tali da rendere non ragionevole o non necessaria l'applicazione di prescrizioni del presente regolamento relative alla compartimentazione, alla stabilità, ai mezzi di esaurimento, alle installazioni e macchinari elettrici, alla protezione contro gli incendi ed ai mezzi di salvataggio, **può esonerare dalle prescrizioni stesse**, previ accertamenti dell'ente tecnico, **singole navi o categorie di navi nazionali** o di Stati cui non si applichi la convenzione, le quali, nel corso del viaggio, non si allontanino più di 20 miglia dalla costa.

2. In ogni caso i mezzi di estinzione incendi, le imbarcazioni e gli altri mezzi di salvataggio **devono essere di pronta utilizzazione**, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, e deve essere sempre disponibile una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo.

3. Le **navi nucleari non possono essere esonerate** dall'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento.



Fonte: [http://pubbadi.walmedia.org/walpedi/centromor/TumAltraDelRo\\_GraoediNepia\\_pesanti\\_wm1.jpg](http://pubbadi.walmedia.org/walpedi/centromor/TumAltraDelRo_GraoediNepia_pesanti_wm1.jpg)  
Foto: GraoediNepia\_pesanti\_wm1.jpg

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI  
CAPITOLO I – APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

## Art. 10 Norme varie.

1. Il Ministero, allo scopo di recepire disposizioni adottate da organismi internazionali, approva con decreto, sentito l'ente tecnico:

a) le caratteristiche di tutte le dotazioni dei mezzi di salvataggio ed altre particolari dotazioni dei mezzi stessi; per le razioni viveri, i recipienti dell'acqua, il corredo farmaceutico e gli apparecchi di dissalazione dell'acqua di mare deve essere effettuato in concerto con il Ministero della Sanità;

b) i particolari requisiti delle imbarcazioni di salvataggio a motore, delle zattere di salvataggio e degli apparecchi galleggianti, dei salvagente anulari, dei segnali di soccorso del ponte di comando;



OMISSIS

Fonte: <http://www.patrix.de/etibel.html>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI  
CAPITOLO II – TIPI E DESTINAZIONI DELLE NAVI

## Art. 11 Tipi di navi.

1. Le navi si distinguono nei seguenti tipi:

- a) piroscavo;
- b) motonave;
- c) nave nucleare;
- d) veliero;
- e) motoveliero;
- f) veliero con motore ausiliario;
- g) aliscafo;
- h) aeroscafo;
- i) imbarcazioni a remi.



2. Il tipo di nave viene indicato nelle matricole o nei registri e nei documenti di bordo di cui all'art. 169 del codice della navigazione.

Fonte: <http://www.faseports.it/whycy.com/news/multimedia.html>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



# Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI  
CAPITOLO II – TIPI E DESTINAZIONI DELLE NAVI

## Art. 12 Specie di navigazione/cont.

1. Le specie di navigazione cui possono essere abilitate le navi sono le seguenti:

- a) navigazione internazionale lunga (Nav. I.L.);
- b) navigazione internazionale breve (Nav. I.B.);
- c) navigazione internazionale costiera (Nav. I.C.);
- d) navigazione nazionale (Nav. N.);
- e) navigazione nazionale costiera (Nav. N.C.);
- f) navigazione nazionale litoranea (Nav. N.Li.);
- g) navigazione nazionale locale (Nav. N.Lo.);
- h) navigazione speciale (Nav. S.).



2. Per la navi da pesca le specie di navigazioni cui esse possono essere abilitate sono quelle relative alle categorie di pesca indicate nell'art. 408, e successive modificazioni, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, nonché ai tipi di pesca di cui all'art. 1 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Fonte: [http://carpo-4grains.com/magb\\_bpp026.jpg](http://carpo-4grains.com/magb_bpp026.jpg)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI  
CAPITOLO II – TIPI E DESTINAZIONI DELLE NAVI

## Art. 12 Specie di navigazione.

3. ...

4. La specie di navigazione viene annotata nei documenti di bordo di cui all'[art. 169](#) del codice della navigazione.



Fonte: <http://www.sato-shipping.co.jp/0VERSEAS%20VESSEL%20ENG.htm>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Art. 169 – Codice della Navigazione Carte, libri e altri documenti

1. Le carte di bordo sono, per le navi maggiori l'atto di nazionalità e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e i galleggianti, la licenza.
2. Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo:
  - a) il certificato di stazza; il certificato di classe o quello di navigabilità; i certificati di bordo libero e di galleggiabilità; i certificati di visita;
  - b) i documenti doganali e sanitari;
  - c) il giornale nautico;
  - d) gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti.
3. Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da regolamenti.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---







## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO II ACCERTAMENTI E DOCUMENTI PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

CAPITOLO I – VISITE ED ACCERTAMENTI

Art. 23 Visita iniziale per la navigabilità.

Art. 25 Visite periodiche e visite intermedie.

Art. 27 Visite occasionali.

1. Una visita occasionale, generale o parziale secondo i casi, deve essere effettuata ogni volta che si verifichi un sinistro o si manifesti un difetto che comprometta la sicurezza della nave o l'efficienza o l'integrità dei mezzi di salvataggio o di altri apparati, ed ogni qualvolta la nave subisca riparazioni o innovazioni importanti. La visita...

Art. 30 Visite di controllo sulla preparazione degli equipaggi; sulla organizzazione ed efficienza dei servizi di bordo.

Art. 35 Piani da presentare alla commissione di visita.

1. Almeno sette giorni prima della visita iniziale...



Fonte: <http://timetylew.com/images/NGH116.jpg>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO II ACCERTAMENTI E DOCUMENTI PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

CAPITOLO II – DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Art. 36 Certificati.

1. I documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni relative alla sicurezza della vita umana in mare sono:

- “certificato di sicurezza per navi da passeggeri” ...
- “certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico” ...
- “certificato di sicurezza per le dotazioni di navi da carico” ...
- “certificato di bordo libero” ...
- “certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico” ...
- “certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico” ...
- “certificato di sicurezza per nave da passeggeri a propulsione nucleare” ...
- “certificato di sicurezza per navi da carico a propulsione nucleare” ...
- “certificato di esenzione” ...
- “allegato al certificato di sicurezza per nave da passeggeri o di idoneità” ...
- “certificato di idoneità” ...
- “annotazioni di sicurezza” ...



Fonte: <http://www.patrix.de/efpb.html>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO II ACCERTAMENTI E DOCUMENTI PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

CAPITOLO II – DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Art. 37-38 Oggetto dei certificato di sicurezza...

1. Il certificato di sicurezza per navi da passeggeri deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni del presente regolamento ed alle altre norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare ad essa applicabili che riguardano:



Fonte: <http://www.axalogsitic.com/images/jscNaval.jpg>

lo scafo, il macchinario principale ed ausiliario, le caldaie e gli altri recipienti a pressione, l'impianto elettrico; il materiale d'armamento; la galleggiabilità e la relativa compartimentazione; la stabilità; i mezzi di esaurimento; gli organi di governo; i mezzi di marcia indietro; i mezzi di trasmissione d'ordine; le sistemazioni ed i mezzi di protezione contro gli incendi ed i relativi piani; i mezzi di sfuggita; i mezzi di salvataggio; la scaletta per il pilota; i mezzi di segnalazione, le stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche; le sistemazioni e dotazioni varie; il numero dei marittimi abilitati per imbarcazioni di salvataggio.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro I - Disposizioni Generali

TITOLO II ACCERTAMENTI E DOCUMENTI PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE  
CAPITOLO II – DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Art. 55 Dichiarazione di "tipo approvato".

...essenzialmente: SOLAS 74, 74/81, 74/81, 74/83, ecc.



Fonte: VA-TM A.S. 2007-08

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave

TITOLO I SCAFO E RELATIVE SISTEMAZIONI DA ALLESTIMENTO  
CAPITOLO I – ROBUSTEZZA STRUTTURALE E COMPARTIMENTAZIONE DELLO SCAFO; STABILITÀ DELLA NAVE

Art. 56

**Robustezza strutturale.**

1. I dimensionamenti strutturali ed i materiali di costruzione dello scafo devono assicurare, secondo i regolamenti dell'ente tecnico, robustezza adeguata alla navigazione ed al servizio cui la nave è destinata.



Fonte: <http://www.fraserportauthority.com/news/multimedia.html>

Art. 57

**Compartimentazione di galleggiabilità delle navi da passeggeri.**

1. Le navi da passeggeri devono avere efficace compartimentazione di galleggiabilità da stabilire in funzione della loro lunghezza, del numero di passeggeri e della navigazione cui sono abilitate in modo che il più alto grado di compartimentazione di galleggiabilità corrisponda alle navi di maggior lunghezza e che trasportano maggior numero di passeggeri nei viaggi più lunghi, secondo quanto appreso stabilito.

2. Le navi abilitate...

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave

TITOLO I SCAFO E RELATIVE SISTEMAZIONI DA ALLESTIMENTO  
CAPITOLO I – ROBUSTEZZA STRUTTURALE E COMPARTIMENTAZIONE DELLO SCAFO; STABILITÀ DELLA NAVE

Art. 59 Doppio fondo.

1. Le navi da passeggeri costruite a decorrere dall'8 agosto 1973 devono essere **provviste di doppio fondo** come...

Art. 60 Stabilità della nave allo stato integro.

1. Tutte le navi devono avere, allo stato integro, **caratteristiche di stabilità adeguate al servizio cui sono destinate**, e... 2. ...

Art. 61 Stabilità in allagamento.



Fonte: <http://www.salt-spring.co.uk/VERSEAS%20VESSEL%20ENG.htm>

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave

TITOLO I SCAFO E RELATIVE SISTEMAZIONI DA ALLESTIMENTO  
CAPITOLO I – ROBUSTEZZA STRUTTURALE E COMPARTIMENTAZIONE DELLO SCAFO; STABILITÀ DELLA NAVE



Fonte: <http://www.fraserhoofdauthority.com/news/multimedia.html>

### Art. 62 Prova di stabilità.

1. Ogni nave deve essere sottoposta, sotto la sorveglianza dell'ente tecnico, ad una prova che permetta di determinare gli elementi di stabilità:

- a) dopo il suo completamento;
- b) dopo il suo completamento di modifiche che ne abbiano variato in modo apprezzabile, a giudizio dell'ente tecnico, gli elementi di stabilità.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave

TITOLO I SCAFO E RELATIVE SISTEMAZIONI DA ALLESTIMENTO  
CAPITOLO II – BORDO LIBERO

### Artt. 65-69



Fonte: <http://www.novomilenario.it/br/portofotos/conten053.jpg>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave

TITOLO I SCAFO E RELATIVE SISTEMAZIONI DA ALLESTIMENTO  
CAPITOLO III – SISTEMAZIONI VARIE ED ALLESTIMENTO DELLO SCAFO



Fonte: <http://www.novomilenario.it/br/portofotos/conten053.jpg>

### Art. 70 Mezzi di governo.

### Art. 73 Trasmissione d'ordine dal ponte di comando.

1. Tutte le navi devono avere almeno due mezzi indipendenti per comunicare gli ordini dal ponte di comando al posto, nel locale macchine o nella centrale di comando, dal quale le macchine sono normalmente comandate; uno di tali...

### Art. 74 Posizione delle installazioni di emergenza.

1. Sulle navi ... *Omissis*... devono essere ubicate a poppavia della paratia di collisione e sistemate secondo i regolamenti dell'ente tecnico.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave

TITOLO II APPARATO MOTORE, MACCHINARI AUSILIARI ED IMPIANTO ELETTRICO  
CAPITOLO I – APPARATO MOTORE E MACCHINARI AUSILIARI  
CAPITOLO II – IMPIANTO ELETTRICO

Artt. 78-82



Fonte: <http://www.casric.de/relbil.html>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave

TITOLO III PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI



Fonte: <http://www.boutreil.com/news/newsarticle.php?id=104&id=104>

Art. 83 Criterio generale per la protezione contro gli incendi.

1. La protezione strutturale e le altre sistemazioni e misure contro gli incendi di tutte le navi devono essere idonee, tenuto conto del servizio cui esse sono destinate e della navigazione cui sono abilitate, a prevenire, segnalare, limitare ed estinguere gli incendi a bordo secondo le pertinenti norme della convenzione, per le navi ad essa soggette, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico e salve le altre disposizioni speciali concernenti il trasporto delle merci pericolose o delle merci nocive all'ambiente.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave

TITOLO III PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI  
CAPITOLO I – NAVI SOGGETTE ALLA CONVENZIONE  
CAPITOLO II – NAVI NON SOGGETTE ALLA CONVENZIONE  
CAPITOLO III – NAVI PROVENIENTI DA BANDIERA ESTERA

Artt. 84-88



Fonte: <http://www.delfinoedit.it>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave

### TITOLO IV MEZZI DI SALVATAGGIO

#### Art. 93 Criterio generale sui mezzi di salvataggio.

1. La consistenza ed il tipo dei mezzi di salvataggio di tutte le navi devono essere **stabili** secondo le pertinenti norme della convenzione per le navi ad essa soggette e del presente regolamento e, salve le altre disposizioni speciali concernenti i mezzi di salvataggio delle navi adibite al trasporto di merci pericolose, **tenuto conto del numero massimo di persone che esse sono autorizzate a trasportare** - passeggeri, equipaggio ecc. della loro compartimentazione di galleggiabilità e stabilità e della specie di navigazione e servizio cui sono abilitate.



Fonte: [http://www.newsqd.com/societae/construzioni/2004/02/4/027\\_13157.jpg](http://www.newsqd.com/societae/construzioni/2004/02/4/027_13157.jpg)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave

### TITOLO IV MEZZI DI SALVATAGGIO

#### CAPITOLO I - CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI SALVATAGGIO E RELATIVE SISTEMAZIONI

#### Art. 94 Caratteristiche e requisiti dei mezzi di salvataggio.

#### Art. 95 Criteri generali per la sistemazione dei mezzi di salvataggio.

1. I mezzi di salvataggio devono essere sistemati a bordo **in modo da consentire un loro rapido e sicuro impiego** e, per quanto possibile, in posizione sicura e ridossata. Quando ritenuto...



Fonte: [http://www.comnews.it/imagelibrary/conservamentonavigazione/ship\\_stranded.jpg](http://www.comnews.it/imagelibrary/conservamentonavigazione/ship_stranded.jpg)

...OMISSIS...

12. I **salvagente anulari muniti di boetta luminosa ad accensione automatica** secondo le disposizioni degli Artt. 107 e 118, devono essere sistemati ... due sul ponte ... i rimanenti a prora e a poppa....

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave

### TITOLO IV MEZZI DI SALVATAGGIO

#### CAPITOLO I - CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI SALVATAGGIO E RELATIVE SISTEMAZIONI

#### Art. 97 Controlli iniziali e visite.

1. La **rispondenza dei mezzi di salvataggio** nuovi o di nuova installazione alle prescrizioni dell'art. 94 è **verificata dall'ente tecnico**.

2. In occasione della visita...



Fonte: [http://www.fremarports.com.au/AboutPhotoGallery/Kewana\\_Bulk\\_Terminal\\_-\\_ship\\_at\\_barr\\_06x\\_759x512.jpg](http://www.fremarports.com.au/AboutPhotoGallery/Kewana_Bulk_Terminal_-_ship_at_barr_06x_759x512.jpg)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave

TITOLO IV MEZZI DI SALVATAGGIO  
CAPITOLO II – NORME INTEGRATIVE A QUELLE DELLA CONVENZIONE PER NAVI AD ESSA SOGGETTE

### Art. 99 Segnali di soccorso sul ponte di comando.

1. Le navi passeggeri devono avere sul ponte di comando o nelle sue immediate vicinanze apparecchi atti ad effettuare efficaci segnali di soccorso diurni e notturni comprendenti almeno:

- 12 razzi a paracadute a luce rossa;
- 12 segnali a mano a stelle rosse;
- 12 fuochi a mano a luce rossa (6 per le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate).



Fonte: <http://cristianibattistin.files.wordpress.com/2007/08/imp-4270x.jpg>

I segnali di cui sopra devono essere custoditi in cassette o recipienti stagni, dipinti di rosso, con la scritta "segnali di soccorso".

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave

TITOLO IV MEZZI DI SALVATAGGIO  
CAPITOLO II – NORME INTEGRATIVE A QUELLE DELLA CONVENZIONE PER NAVI AD ESSA SOGGETTE

### Artt. 99 Segnali di soccorso sul ponte di comando/cont.

2. Le navi da carico devono avere sul ponte di comando o nelle immediate vicinanze apparecchi atti ad effettuare efficaci segnali di soccorso diurni e notturni comprendenti almeno:

- 12 razzi a paracadute a luce rossa;
- 6 segnali a mano a stelle rosse;
- 9 fuochi a mano a luce rossa;
- 1 lampada per segnalazioni diurne.



Fonte: [http://www.aces.com/news/2004/04/04navy101\\_aces0404\\_uf0404.jpg](http://www.aces.com/news/2004/04/04navy101_aces0404_uf0404.jpg)

### Art. 100 Controllo delle cassette per corredo farmaceutico.

I segnali di cui sopra devono essere custoditi in cassette o recipienti stagni, dipinti di rosso, con la scritta "segnali di soccorso".

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave

TITOLO IV MEZZI DI SALVATAGGIO  
CAPITOLO III – MEZZI DI SALVATAGGIO DELLE NAVI DA PASSEGGIERI NON SOGGETTE ALLA CONVENZIONE

### Art. 106 Cinture di salvataggio.

1. Le navi da passeggeri devono avere a bordo una cintura di salvataggio, conforme alle norme della convenzione, per ogni persona imbarcata e devono avere inoltre:

- a) cinture di salvataggio per bambini in numero uguale ai bambini imbarcati e comunque non inferiore al 10% del numero dei passeggeri;
- b) cinture di salvataggio sufficienti per il personale di guardia;
- c) cinture di salvataggio da sistemare vicino ai mezzi collettivi di salvataggio ubicati in posizione decentrata.



Fonte: <http://www.pattix.dns@ydoc.tanker.JPG>

2. Le cinture di salvataggio devono essere sistemate in posizione facilmente accessibile, che deve essere chiaramente indicata. Qualora, a causa di particolari sistemazioni della nave, tale accessibilità

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





Foto Luca Hemala

---

---

---

---

---

---

---

---



Foto Luca Hemala

---

---

---

---

---

---

---

---



Foto Luca Hemala

---

---

---

---

---

---

---

---



## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave

### TITOLO V SISTEMAZIONI DI CARICO E SCARICO ED ALTRI MEZZI DI SOLLEVAMENTO

#### Art. 124 Criterio generale di sicurezza.

1. Tutti i mezzi fissi di carico e scarico delle merci trasportate ed altri mezzi fissi di sollevamento in genere esistenti a bordo di navi o galleggianti devono essere di robustezza adeguata alle portate cui gli stessi con le relative sistemazioni sono abilitati secondo le norme di cui al successivo art. 127.

2. I mezzi e le sistemazioni di cui sopra devono presentare adeguata sicurezza per le persone addette alla manovra che sia effettuata nel rispetto di procedure corrette e con l'osservanza delle normali precauzioni di impiego, conformi alle disposizioni del comando di bordo.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave

### TITOLO V SISTEMAZIONI DI CARICO E SCARICO ED ALTRI MEZZI DI SOLLEVAMENTO

Art. 127 Requisiti delle apparecchiature di sollevamento ed esecuzione delle visite ad esse.

Art. 128 Registro delle sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento.

Art. 129 Certificati.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave


### TITOLO VI DOTAZIONI E SISTEMAZIONI NAUTICHE; DOTAZIONI VARIE CAPITOLO I - DOTAZIONI E SISTEMAZIONI NAUTICHE

#### Art. 131 Radar.

1. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate costruite a decorrere dal 1° settembre 1984 e le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite anteriormente alla suddetta data devono essere dotate di un impianto radar il cui indicatore deve essere sistemato sul ponte di comando, dove devono esservi dei mezzi di tracciamento per l'estrapolazione grafica dei dati rilevati (plotting).

Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate, costruite a decorrere dal 1° settembre 1984, i mezzi di tracciamento devono essere efficaci almeno quanto un tracciatore a riflessione.

2. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 10000 tonnellate devono essere munite di due impianti radar idonei a funzionare indipendentemente l'uno dall'altro.



Fonte: [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3B/Radar\\_jamming.jpg/300px/Radar\\_jamming.jpg](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3B/Radar_jamming.jpg/300px/Radar_jamming.jpg)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave

TITOLO VI DOTAZIONI E SISTEMAZIONI NAUTICHE; DOTAZIONI VARIE  
CAPITOLO I - DOTAZIONI E SISTEMAZIONI NAUTICHE

### Art. 131 Radar/cont.

3. a) Un apparecchio automatico di ausilio alla estrapolazione grafica dei dati radar ("ARPA") deve essere sistemato a bordo di:

(i) ogni nave cisterna...

...OMISSIS...



Fonte: <http://www.pubblicecpa.com/opa/450/> <http://www.riva.it/CELT/CI/Menu/Parole.aspx>  
<http://scuole.provincia.ps.it/di/macerata/feltra/bambini/media/16%20navi/TRASPORTI/morbuscola%20nautica.JPG>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave

TITOLO VI DOTAZIONI E SISTEMAZIONI NAUTICHE; DOTAZIONI VARIE  
CAPITOLO I - DOTAZIONI E SISTEMAZIONI NAUTICHE

### Art. 132 Girobussola.

1. Tutte le navi di stazza lorda maggiore o uguale a 500 tonnellate costruite a decorrere dal 1° settembre 1984 devono essere fornite di una girobussola avente le seguenti caratteristiche:

- a) il timoniere di guardia al posto di manovra principale deve poter leggere chiaramente la girobussola madre o una ripetitrice;
- b) nelle navi di stazza lorda maggiore o uguale a 1600 tonnellate devono essere sistemate una o più ripetitrici in modo da consentire, per quanto possibile, l'effettuazione di rilevamenti su un arco di orizzonte di 360°.

2. ...



Fonte: <http://www.navis.giffavaldes.it/images/stories/2.jpg>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave

TITOLO VI DOTAZIONI E SISTEMAZIONI NAUTICHE; DOTAZIONI VARIE  
CAPITOLO I - DOTAZIONI E SISTEMAZIONI NAUTICHE

### Art. 133 Ecoscandaglio.

1. Tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate la cui chiglia è stata impostata dopo l'8 agosto 1973 devono essere dotate di un ecoscandaglio.

2. Il Ministero può esentare da tale obbligo le navi di cui al precedente comma 1 abilitate a viaggi nazionali, tenuto conto delle dimensioni della nave e della natura dei propri viaggi.



Fonte: <http://www.kruppengineering.com/images/products/320/320k.jpg> [http://www.krupp.com/it/it/che/che320/320k/320k\\_1.htm](http://www.krupp.com/it/it/che/che320/320k/320k_1.htm)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave

TITOLO VI DOTAZIONI E SISTEMAZIONI NAUTICHE; DOTAZIONI VARIE  
CAPITOLO I - DOTAZIONI E SISTEMAZIONI NAUTICHE

### Art. 135 Uso del pilota automatico.

1. Nelle zone con alta densità di traffico, in condizioni di visibilità limitata e in altre situazioni di navigazione pericolose in cui viene usato il pilota automatico, deve essere possibile ristabilire immediatamente, per il governo della nave, il comando a mano.
2. Nelle circostanze quali quelle sopra indicate deve essere possibile all'ufficiale di guardia avere a disposizione senza ritardi i servizi di un timoniere qualificato che deve essere pronto in ogni momento ad assumere il comando del timone.
3. La commutazione tra il governo automatico e quello manuale e viceversa deve essere effettuata da un ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza.



Fonte: <http://www.patty.ch/cebil.html>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave

TITOLO VI DOTAZIONI E SISTEMAZIONI NAUTICHE; DOTAZIONI VARIE  
CAPITOLO I - DOTAZIONI E SISTEMAZIONI NAUTICHE

### Art. 136 Carte, istruzioni e pubblicazioni nautiche.

1. Tutte le navi devono essere dotate delle carte nautiche, generali e particolari, degli avvisi ai naviganti e di ogni altra pubblicazione ed istruzione nautica di cui all'art. 142 che possono essere necessari nel corso del viaggio.
2. Le predette dotazioni devono essere edite da servizi idrografici di Stato e devono essere costituite da copie dell'ultima edizione valida e quelle in uso devono essere tenute costantemente e tempestivamente aggiornate con le modalità da questi previste.
3. La tenuta e l'aggiornamento delle carte ed altre pubblicazioni nautiche deve essere affidata con incarico permanente ad un ufficiale di coperta; la tenuta e l'aggiornamento delle pubblicazioni relative ai radioservizi deve essere affidata all'ufficiale addetto alle radiocomunicazioni.
4. Il comandante, ovvero, su sua richiesta l'armatore cureranno che ci siano a bordo le necessarie pubblicazioni di aggiornamento.



Fonte: <http://www.usn.mil/Navigation/NavigationPublications/NavigationPublications.html>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave

TITOLO VI DOTAZIONI E SISTEMAZIONI NAUTICHE; DOTAZIONI VARIE  
CAPITOLO I - DOTAZIONI E SISTEMAZIONI NAUTICHE

### Art. 137 Tabelle bussole.

1. Le navi devono essere dotate di bussole magnetiche secondo le seguenti tabelle: OMISSIS

6. Sulle navi abilitate a navigazione internazionale lunga, le chiesuole delle bussole magnetiche devono essere dotate dell'apposito alloggio per la sbarra di flinders.



Fonte: <http://www.cabbagetkey.com/archives/nautical-chart.jpg>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave

TITOLO VI DOTAZIONI E SISTEMAZIONI NAUTICHE; DOTAZIONI VARIE  
CAPITOLO I - DOTAZIONI E SISTEMAZIONI NAUTICHE

### Art. 143 Altri strumenti di ausilio alla navigazione.

1. Su parere del Comitato centrale della sicurezza della navigazione, il Ministero, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, può disporre l'installazione su particolari tipi di navi iperbolica e/o satellitare.



Fonte: <http://www.airindia.com/e-commerce/airindia/logo.jpg>

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave

TITOLO VI DOTAZIONI E SISTEMAZIONI NAUTICHE; DOTAZIONI VARIE  
CAPITOLO II - DOTAZIONI VARIE

Art. 144 Materiali di servizio e di rispetto delle navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione internazionale, lunga o breve, e nazionale.

### Art. 145

Materiali di servizio e dispensa dai materiali di rispetto per le navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione costiera, internazionale o nazionale, litoranea e locale.



Solcometro elettromagnetico

Fonte: SOLCOMETRO E.M. - [http://www.aiaad.it/apload/azienda/azienda/SITEP\\_Solcometro.jpg](http://www.aiaad.it/apload/azienda/azienda/SITEP_Solcometro.jpg)

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave

TITOLO VII RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA  
CAPITOLO I - PRESCRIZIONI  
CAPITOLO II SERVIZI DI ASCOLTO

### Art. 158 Servizio di ascolto radiotelefonico.

1. Ogni nave che, conformemente all'art. 149, è dotata di una stazione radiotelefonica, deve avere a bordo, per ragioni di sicurezza, almeno un operatore radiotelefonista (che può essere qualsiasi membro dell'equipaggio) titolare di un certificato per la radiotelegrafia adeguato al tipo di stazione radiotelefonica della nave.

2. Le navi di cui al comma precedente, tranne le navi da pesca, devono assicurare, durante la navigazione, un servizio di ascolto permanente sulla frequenza internazionale di soccorso per la radiotelegrafia 2182 kHz a mezzo di un ricevitore radiotelefonico per tale ascolto, o di un autoallarme radiotelefonico, rispondente alle norme tecniche ubicate in timoneria.

### Art. 159 Servizio di ascolto radiotelefonico su onde metriche.

Fonte: <http://web.tiscali.net/~museoedemare/marepagas/solcometro.jpg>



---

---

---

---

---

---

---

---



## Libro II - Costruzione e sistemazioni della nave

TITOLO VII RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA  
CAPITOLO III - GIORNALI RADIO E VARIE

Art. 160 Giornale radiotelegrafico.

Art. 161 Giornale radiotelefonico.

Art. 162 Controllo dei giornali radiotelegrafico e radiotelefonico.

Art. 163 Documenti di cui deve essere dotata la stazione radiotelegrafica.

Art. 164 Documenti di cui deve essere dotata la stazione radiotelefonica.



Art. 165 Ora di riferimento della stazione radioelettrica.

1. L'orologio di servizio della stazione radiotelegrafica e radiotelefonica deve essere regolato sul tempo universale coordinato (U.T.C.).

Fonte: GPS RECEIVER - <http://www.globalsecurity.org/space/library/reports/1996/mag4/092.jpg>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro III - Disposizioni speciali per particolari tipi di navi e galleggianti

TITOLO I NAVI CISTERNA

Art. 169 Cisterne del carico ed altri locali pericolosi.

1. La zona delle cisterne del carico deve essere separata dagli altri locali della nave a mezzo di intercapedini o altri adatti spazi, secondo i regolamenti dell'ente tecnico.

2. Idonei mezzi devono essere sistemati per lo sfogo all'esterno della nave dei gas o dei vapori generati dal carico, secondo i regolamenti dell'ente tecnico.

3. I boccaportelli di accesso e le aperture per il lavaggio delle cisterne del carico devono essere muniti di chiusure costituite da portelli stagni aventi le caratteristiche prescritte nei regolamenti dell'ente tecnico.



Fonte: [http://www.pacific-war.com/naufcua05\\_seekay\\_tanker.jpg](http://www.pacific-war.com/naufcua05_seekay_tanker.jpg)

## Libro III - Disposizioni speciali per particolari tipi di navi e galleggianti

TITOLO I NAVI CISTERNA

Art. 169 Cisterne del carico ed altri locali pericolosi/cont.

4. Opportune precauzioni, rispondenti ai regolamenti dell'ente tecnico, devono essere adottate per quei locali o zone della nave in cui possono raccogliersi gas oppure vapori infiammabili o esplosivi o, comunque, pericolosi o nocivi generati dal carico.

5. Inoltre la nave deve essere dotata di un apparecchio rivelatore di miscela esplosive, nonché di un apparecchio rivelatore di gas tossici.

Fonte: <http://picasaweb.google.com/saimg66KASSAN/141/technic/EPDumid200m10b00c13429098850e637f5485>



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Libro III - Disposizioni speciali per particolari tipi di navi e galleggianti

### TITOLO I NAVI CISTERNA

#### Art. 171 Protezione contro gli incendi.

2. Le navi di portata lorda uguale o superiore a 40000 tonnellate devono essere dotate di un impianto di gas inerte per la protezione delle cisterne del carico corrispondente ai regolamenti dell'ente tecnico.
5. Le navi cisterna di portata lorda non inferiore a 2000 tonnellate, che non siano dotate di un impianto fisso di estinzione incendio a schiuma per il ponte, devono essere dotate di un impianto di estinzione mobile a schiuma di caratteristiche corrispondenti ai regolamenti dell'ente tecnico per l'estinzione nella zona delle cisterne del carico di incendi determinati da spandimenti di petrolio.
6. I mezzi di estinzione incendio delle navi gasiere e chimichiere devono corrispondere alle norme internazionali recepite nell'ordinamento nazionale e per, quanto ritenuto pratico e ragionevole dall'ente tecnico, ai regolamenti dello stesso relativi alle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. Tutte le navi cisterna, indipendentemente dalla loro portata lorda, dotate di un sistema di lavaggio delle cisterne del carico con il petrolio greggio devono avere un impianto di gas inerte per la protezione delle cisterne del carico corrispondente ai regolamenti dell'ente tecnico.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro III - Disposizioni speciali per particolari tipi di navi e galleggianti

### TITOLO II NAVI DA PASSEGGERI CHE TRASPORTANO VEICOLI PER MERCI E IL RELATIVO PERSONALE

### TITOLO III NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI AUTOVEICOLI

### TITOLO IV RIMORCHIATORI E NAVI DA SALVATAGGIO

### TITOLO V NAVI DA PESCA

### TITOLI VI NAVI AD USO PRIVATO ED ALTRE NAVI DI STAZZA LORDA NON SUPERIORE A 10 TONNELLATE A PROPULSIONE MECCANICA E DI STAZZA LORDA NON SUPERIORE A 25 TONNELLATE A PROPULSIONE DIVERSA DA QUELLA MECCANICA

### TITOLO VII ALISCAFI E AEROSCAFI

### TITOLO VIII GALLEGGIANTI

Artt. 174-200

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 201 Composizione e forza minima dell'equipaggio.

1. Fermo il disposto dell'art. 164 del codice della navigazione, nell'attuazione degli art. 317 dello stesso codice e 426 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) deve essere tenuta presente l'esigenza che l'equipaggio della nave sia numericamente sufficiente e qualitativamente idoneo ad assolvere i servizi di bordo secondo le prescrizioni contenute nel presente libro.



Fonte: [https://www.navig.com/imp/a\\_mc\\_06.jpg](https://www.navig.com/imp/a_mc_06.jpg)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione


### CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 202 Preparazione dell'equipaggio.

1. Il comandante, il direttore di macchina e gli ufficiali di coperta e di macchina devono conoscere la compartimentazione della nave, l'ubicazione ed i mezzi di manovra delle porte e portelli stagni, la potenza dei mezzi di esaurimento e la loro possibilità ed efficacia d'azione nei diversi locali, gli effetti dell'allagamento nei diversi locali sulla stabilità e galleggiabilità della nave, nonché le condizioni di stabilità e le necessità di zavorramento anche nelle più sfavorevoli condizioni di esercizio e di avaria.

2. Ogni componente dell'equipaggio deve conoscere il posto ed i compiti che gli sono stati assegnati in base al ruolo di appello di cui al successivo art. 203. Ogni ufficiale od equiparato deve conoscere i compiti assegnati alle persone destinate alle proprie dipendenze ed accertarsi delle loro capacità di assolverli.

3. Gli ufficiali ed i sottufficiali di macchina devono conoscere...



Fonte: <http://www.fotoalbum.com/pagine/72184.jpg>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 203 Ruolo di appello.

1. Su ogni nave deve essere redatto, prima della partenza, a cura del comandante e su modello approvato dal Ministero, il ruolo di appello, per stabilire le consegne di ogni persona dell'equipaggio nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave.

Copie del ruolo di appello devono essere affisse nei punti più frequentati della nave ed in particolare sul ponte di comando, nel locale apparato motore e nei locali dell'equipaggio.

Il ruolo d'appello deve essere aggiornato a cura del comandante in dipendenza di qualsiasi modifica della composizione dell'equipaggio.

2. Sul ruolo di appello devono essere indicati, per ogni persona dell'equipaggio, il punto da raggiungere, il posto da occupare e le consegne da eseguire per: ...in sostanza tutto quanto a mansionario...



Fonte: <http://www.istitutocostantiniano.it/Esclusa>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 204 Libretto o scheda personale.

1. Prima della partenza della nave, il comando di bordo deve munire ogni componente dell'equipaggio di un libretto o scheda personale che contenga oltre alle generalità:

- la qualifica relativa allo specifico servizio assegnatogli a bordo;
- le destinazioni nei casi di emergenza e le relative consegne da seguire.

2. Tutti i componenti l'equipaggio devono conoscere il contenuto del proprio libretto o scheda personale.



Psicrometro August

Fonte: <http://kalek.unisa.it/wiki/images/a/8/Psicrometro.jpg>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 209 Marittimi abilitati per imbarcazioni di salvataggio.

1. Tutte le navi devono avere, per ciascuna imbarcazione di salvataggio, almeno due marittimi abilitati. A tal fine per le navi da carico possono essere conteggiati, oltre agli altri ufficiali di coperta, anche il comandante ed il primo ufficiale.



Fonte: <http://www.gmdss.com.au/images/misc/cep2/kenfahm.jpg>

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 211 Personale per la manovra degli impianti fissi antincendio.

1. Alla manovra degli impianti fissi per l'estinzione degli incendi devono essere destinati gruppi fissi particolarmente addestrati e guidati da un ufficiale o, in mancanza, da un sottufficiale di macchina.

2. I gruppi devono essere costituiti da almeno due uomini e la loro composizione deve essere regolata in modo che sia assicurato in ogni caso l'immediato impiego degli impianti suddetti.



Fonte: [http://www.irishopping.it/prodotto/compesso\\_naufico\\_hip.gif](http://www.irishopping.it/prodotto/compesso_naufico_hip.gif)



---

---

---

---

---

---

---

---


## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 212 Compiti della squadra dei vigili del fuoco.

1. La squadra dei vigili del fuoco di cui all'art. 92 deve possedere particolare conoscenza della compartimentazione tagliafuoco della nave, degli impianti esistenti a bordo per la prevenzione, segnalazione ed estinzione degli incendi, nonché dell'impianto di ventilazione, ed adempiere ai seguenti compiti:

- a) provvedere affinché tutto il materiale affidatole venga sempre tenuto in efficienza;
- b) provare almeno una volta nelle ventiquattro ore l'efficienza dei telefoni, dei portavoce e delle suonerie che interessano il proprio servizio, come pure delle lampade elettriche portatili.



Fonte: [http://www.irishopping.it/prodotto/squadrette\\_naufiche.gif](http://www.irishopping.it/prodotto/squadrette_naufiche.gif)

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 213 Zone antincendio.

1. Sulle navi che devono avere la squadra dei vigili del fuoco deve essere predisposta la seguente organizzazione:

- tutti i locali interni devono essere raggruppati in zone antincendio limitate da paratie tagliafuoco...
- per ogni zona deve essere stabilito un punto di riunione...
- in ogni zona, al punto di riunione, deve essere affisso un quadro contenente il piano della parte di nave inclusa nella zona stessa, con l'indicazione a mezzo di simboli, della sistemazione di tutta l'apparecchiatura ivi esistente (prese, manichette, estintori, porte tagliafuoco, serrande, ventilatori, ecc.)....



Fonte: <http://notteindam.pesit.com/images/terminal/TERMINALE.jpg>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 214 Manutenzione ed efficienza dei macchinari, impianti fissi ed attrezzi antincendio.

- La responsabilità della manutenzione e dell'efficienza degli impianti e materiali antincendio attinenti al servizio di macchina, nonché dei macchinari e degli impianti fissi della nave (pompe da incendio, tubolature, valvole, mezzi per segnalazione incendi, ecc.) compete al direttore di macchina.
- La responsabilità della manutenzione e dell'efficienza degli attrezzi contro gli incendi, degli estintori portatili, eccetto quelli destinati ai locali macchine, e dei mezzi di comunicazione, propri del servizio antincendio, prescritti dal presente regolamento, compete all'ufficiale preposto ai vigili del fuoco, o, sulle navi non provviste di squadra di vigili del fuoco, all'ufficiale alla sicurezza di cui all'art. 202.
- Il controllo sullo stato di manutenzione ed efficienza delle dotazioni e degli impianti fissi antincendio deve essere fatto almeno settimanalmente.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 217 Ronda.

1. Su tutte le navi da passeggeri deve essere effettuato un servizio di ronda in modo che tutti i locali ove può svilupparsi un incendio, nonché i locali accessibili al servizio stesso vengano visitati il più frequentemente possibile, in relazione al tipo ed alle dimensioni della nave, ed ogni principio di incendio possa essere prontamente rivelato.



Fonte: <http://navigaonline.org/images/2007/08/0503.jpg>

- Ogni membro della ronda deve essere istruito sulle sistemazioni della nave e sull'ubicazione e funzionamento di tutte le apparecchiature che può essere chiamato ad usare.
- Deve essere effettuata almeno una ronda dalla mezzanotte alle quattro.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



# Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

## CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 217 Ronda/cont.

5. Alla fine di ogni ronda, deve essere fatto rapporto all'ufficiale di guardia sul ponte di comando, che ne prende nota nel giornale nautico.

6. I locali di alloggio dei passeggeri devono essere convenientemente vigilati durante la notte da apposito personale di guardia.

**Art. 218 Sorveglianza antincendio sulle navi nei porti.**



Fonte: <http://www.marco.it/visualizza>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

## CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 219 Precauzioni sull'uso del combustibile liquido.**

**Art. 220 Manovra delle porte stagne.**

2. La chiusura delle porte stagne deve essere controllata da un ufficiale o sottufficiale di macchina.

**Art. 222 Capacità di manovra e distanze di arresto.**

1. Devono essere tenuti in evidenza sul ponte di comando tutti gli elementi relativi alla capacità di manovra ed alle distanze di arresto della nave, in relazione all'immersione ed alla velocità della stessa.

**Art. 223 Posizione della nave.**

1. Nel corso della navigazione **ogni due ore** (tempo medio di Greenwich), a mezzo di biglietto scritto e firmato dall'ufficiale di guardia, deve essere comunicata al marconista di servizio la posizione della nave...



Fonte: <http://www.marco.it/visualizza>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

## CAPITOLO II CONTROLLI ALLA PARTENZA E DURANTE LA NAVIGAZIONE

**Art. 225 Chiusura delle boccaporte, portellini ed altre aperture.**

1. Prima della partenza della nave, tutti i portellini di murata e i controportellini che devono rimanere chiusi durante la navigazione devono essere controllati da personale di bordo permanentemente designato a tale incarico, e possibilmente da ufficiali, per accertare che essi siano chiusi in modo stagno e sicuro.

2. La stessa verifica deve essere fatta per la chiusura dei portellini di murata, delle boccaporte, dei barcarizzi, dei portelloni da merci e di ogni altra apertura che deve rimanere chiusa durante la navigazione, in applicazione delle norme del presente regolamento.

4. All'arrivo della nave in porto, le aperture di cui sopra devono essere aperte soltanto da personale autorizzato...

5. Opportune istruzioni devono essere date dal comando di bordo perché durante la navigazione i portellini e le altre aperture che devono rimanere chiusi non siano aperti all'insaputa del comandante; ...

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO II CONTROLLI ALLA PARTENZA E DURANTE LA NAVIGAZIONE

#### Art. 226 Controlli delle chiusure stagne.

1. Tutti i mezzi di chiusura stagna di passaggi attraverso paratie e ponti stagni devono essere mantenuti in perfetto stato ed ispezionati da un ufficiale di macchina che ne abbia l'incarico permanente, prima di ogni partenza, per accertarne la buona manutenzione e la sicura manovrabilità. Il direttore di macchina deve riferire al comandante sull'esito dell'ispezione.



Fonte: <http://www.navifca.it/superyacht/533/accessori/depennoni.jpg>

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO II CONTROLLI ALLA PARTENZA E DURANTE LA NAVIGAZIONE

#### Art. 227 Precauzioni per prevenire gli incendi.

1. Il comando di bordo deve vigilare affinché:

a) sia osservato il divieto di fumare:

- in coperta, durante l'imbarco dei combustibili liquidi, in prossimità dei punti d'imbarco e degli sfoghi d'aria dei depositi di riempimento;
- nelle stive, durante le operazioni di carico e scarico;
- in prossimità delle pompe per combustibili;
- in tutti i locali nei quali fumare sia pericoloso e nei quali apposite targhe devono segnalare il divieto di fumare;

b) non siano abbandonati o gettati fuori bordo, ancora accesi, fiammiferi e mozziconi di sigari o sigarette, che devono essere, invece, in qualunque modo spenti in appositi portacenere distribuiti per tutta la nave;

c) i liquidi combustibili e le sostanze pericolose in genere non siano conservati in magazzini, depositi, cambuse e armadi personali, ma collocati nell'apposito locale incombustibili;

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO II CONTROLLI ALLA PARTENZA E DURANTE LA NAVIGAZIONE

#### Art. 227 Precauzioni per prevenire gli incendi/cont.

d) gli apparecchi elettrodomestici, quali stufe, ferri da stiro, bollitori e simili, il cui uso deve sempre essere autorizzato dal comando di bordo, non siano lasciati sotto tensione in assenza di coloro che li adoperano;

e) gli stracci, i rifiuti, gli imballaggi e simili non siano lasciati abbandonati ma tempestivamente rimossi e raccolti in speciali recipienti;

f) l'impianto elettrico non sia arbitrariamente modificato o manomesso;

g) non si faccia uso, per le porte di accesso a qualsiasi locale, di serrature, lucchetti o chiusure personali, a meno che un duplicato della chiave non venga depositato nella custodia di emergenza di bordo;

h) prima della partenza sia effettuato un accurato controllo su tutta la nave nei riguardi di possibili pericoli d'incendio, specialmente se la nave è stata sottoposta a lavori.

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO II CONTROLLI ALLA PARTENZA E DURANTE LA NAVIGAZIONE

#### Art. 228 Altri controlli.

1. I mezzi di esaurimento e di bilanciamento, nonché le condotte di ventilazione con le relative serrande devono essere controllati con la massima frequenza consentita dal loro numero, con opportuno criterio di rotazione, in modo che gli intervalli fra una verifica e l'altra siano più brevi possibile.
2. Per le navi da passeggeri devono essere inoltre accertati giornalmente gli elementi variabili per la determinazione della stabilità.
3. Per la navi da carico il controllo degli elementi di stabilità deve essere effettuato ogni qualvolta si verificano notevoli variazioni nelle condizioni di carico.
4. Nessun imbarco, sbarco o travaso di liquidi (acqua, anche di zavorra, o combustibili) può essere effettuato senza l'autorizzazione del comandante.
5. I sondaggi delle sentine, delle intercedepini e dei depositi di liquidi devono essere eseguiti almeno una volta al giorno e annotati su apposito registro.

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO II CONTROLLI ALLA PARTENZA E DURANTE LA NAVIGAZIONE

#### Art. 229 Mezzi di governo: verifiche e prove.

1. Nelle 12 ore precedenti l'inizio della prevista manovra di arrivo o di partenza, la timoneria deve essere verificata e provata dall'equipaggio sotto il controllo di un ufficiale di coperta e di un ufficiale di macchina...

#### Art. 230 Controlli e prove di funzionamento prima dell'arrivo e prima della partenza.

1. Nelle 12 ore precedenti l'inizio della prevista manovra di arrivo o di partenza dovranno essere eseguite a cura di un ufficiale di coperta, di un ufficiale di macchina, e dell'ufficiale addetto alle radiocomunicazioni, per quanto di loro competenza, le seguenti prove di funzionamento:

#### OMISSIS

...in sostanza tutte le attrezzature (nautiche, elettriche, comunicazione, salpaancore, verricelli, luci, eliche, timone, ecc.)...

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO III ESERCITAZIONI E VERIFICHE

#### Art. 232 Esercitazioni all'uso delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio.

1. Su tutte le navi devono essere eseguite esercitazioni generali e particolari finché l'equipaggio raggiunga un efficiente grado di preparazione tanto nella manovra tecnica delle imbarcazioni e zattere di salvataggio, quanto nella conoscenza dei doveri per tutti i casi di prevedibile emergenza.
2. Ogni esercitazione generale deve essere preceduta dai prescritti segnali previsti dall'art. 247 del presente regolamento.
3. Ogni imbarcazione di salvataggio deve essere messa a mare armata con l'equipaggio alla stessa assegnato ed essere provata almeno una volta ogni 3 mesi in occasione di una esercitazione di abbandono nave. Il Ministero può consentire, per navi non adibite a viaggi internazionali lunghi, che le imbarcazioni di salvataggio poste su di un lato non siano messe a mare quando l'ormeggio in porto o il tipo di traffico svolto dalla nave non lo consentano. Tali imbarcazioni devono comunque essere ammainate almeno una volta ogni tre mesi e messe a mare almeno una volta all'anno.

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO III ESERCITAZIONI E VERIFICHE

#### Art. 232 Esercitazioni all'uso delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio/cont.

4. Quando possibile, i **battelli di emergenza**, eccetto quelli che sono anche imbarcazioni di salvataggio, devono essere messi a mare armati con l'equipaggio agli stessi assegnato ed essere provati **una volta al mese**. Tale operazione deve essere, in ogni caso, effettuata almeno una volta ogni tre mesi.
6. L' **addestramento sull'impiego delle zattere di salvataggio ammainabili** mediante gru, su ogni nave che ne sia dotata, deve essere effettuato ad intervalli **non maggiori di 4 mesi**. Quando possibile, l'addestramento deve comprendere il gonfiamento e l'ammaino di una zattera di salvataggio, che può essere una zattera speciale destinata esclusivamente a tale scopo e non facente parte dei mezzi di salvataggio della nave. In tal caso deve essere apposto in modo evidente un appropriato contrassegno.
7. **Ogni membro dell'equipaggio deve essere addestrato** sull'impiego dei mezzi di salvataggio al più presto possibile e, comunque, **non oltre due settimane dall'imbarco**...

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO III ESERCITAZIONI E VERIFICHE

#### Art. 233 Appello per esercitazioni di abbandono nave.

1. Sulle **navi da passeggeri** l'appello dell'equipaggio per le esercitazioni delle imbarcazioni deve avere luogo, se possibile, **almeno una volta alla settimana**; in ogni caso tale appello deve avere luogo quando la nave lascia l'ultimo porto di partenza per un viaggio internazionale lungo.
2. Per le **navi da carico** abilitate a navigazione nazionale o più estesa ogni membro dell'equipaggio deve partecipare **mensilmente** ad almeno una esercitazione di abbandono nave. Le esercitazioni dell'equipaggio devono essere effettuate **entro le 24 ore successive la partenza** della nave da un porto **se più del 25 per cento dell'equipaggio non ha partecipato, nel mese precedente, ad una esercitazione di abbandono nave**.

...

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO III ESERCITAZIONI E VERIFICHE

#### Art. 234 Appello per esercitazione antincendio.

1. Sulle **navi da passeggeri** l'appello dell'equipaggio per esercitazione antincendio deve avere luogo, quando possibile, almeno **una volta alla settimana**; in ogni caso tale esercitazione deve avere luogo quando la nave lascia l'ultimo porto di partenza per un viaggio internazionale lungo. Nel corso della esercitazione le istruzioni interessanti l'equipaggio devono essere chiaramente illustrate, rivolgendo particolare attenzione ai marittimi che abbiano un limitato periodo di navigazione o che siano di recente imbarcati e verificando che ogni persona dell'equipaggio conosca il proprio compito e sappia assolverlo. Ogni membro dell'equipaggio deve dimostrare familiarità con le sistemazioni, le apparecchiature e le attrezzature della nave che può essere chiamato ad usare.
2. Sulle **navi da carico** l'esercitazione predetta deve avere luogo ad **intervalli non superiori ad 1 mese**.
3. **Se** una nave parte da un porto dove sia stato **sostituito più del 25 per cento dell'equipaggio**, una esercitazione di incendio deve avere luogo **entro 24 ore dalla partenza**.

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO III ESERCITAZIONI E VERIFICHE

#### Art. 235 Esercitazioni per l' "uomo in mare".

1. L'esercitazione per l'emergenza di "uomo in mare" deve essere fatta **con frequenza sufficiente** affinché il comando della nave abbia la fondata certezza che, quando se ne presenti il bisogno, il personale destinato ad armare ed ammainare l'imbarcazione si trovi nel più breve tempo al proprio posto. Tale esercitazione **comunque deve essere effettuata almeno con frequenza mensile**.
2. I passeggeri devono essere preventivamente informati dell'esercitazione.



Fonte: <http://www.boaday.com/Portals/0/fofo/sciastuopa2.gif>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO III ESERCITAZIONI E VERIFICHE

#### Art. 236 Manovra delle porte stagne e di altri meccanismi di chiusura.

1. Su tutte le navi deve essere effettuata **giornalmente** la manovra delle porte stagne azionate da energia meccanica e delle porte stagne a cerniera situate nelle paratie trasversali principali, quando tali porte vengano usate in navigazione.
2. Su tutte le navi si deve procedere **settimanalmente** ad esercitazione di manovra delle porte stagne a scorrimento **azionate a mano e manovra a mano** delle porte stagne azionate da energia meccanica, delle valvole e dei meccanismi di chiusura degli ombrinali, degli scarichi delle ceneri e dei rifiuti.
3. Ispezioni settimanali...



Fonte: <http://www.molteni.it/servevoto/OTD/2057%20Esercitazione%20con%20chiomogeno%20.jpg>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO III ESERCITAZIONI E VERIFICHE

#### Art. 237 Manovra delle porte tagliafuoco.

1. Sulle navi da passeggeri le **porte tagliafuoco** devono essere manovrate ed ispezionate **ogni qualvolta sia effettuata l'esercitazione di incendio**. Se tale esercitazione è limitata ad una sola zona della nave, la manovra e l'ispezione possono essere limitate alle porte tagliafuoco della zona stessa. Comunque, tutte le porte tagliafuoco devono essere manovrate ed ispezionate **almeno una volta al mese**.

#### Art. 238 Esercitazione sull'uso dell'apparecchio lanciasagole.

1. Sulle navi devono essere impartite istruzioni al personale di bordo sull'uso dell'apparecchio lanciasagole. Una prova pratica sull'uso di tale apparecchio deve essere fatta ogni 6 mesi, con il lancio di una sagola.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO III ESERCITAZIONI E VERIFICHE

#### Art. 241 Prova ricetrasmittente di emergenza per imbarcazioni di salvataggio.

1. La prova settimanale del ricetrasmittente di emergenza di cui agli Artt. 160 e 161 del presente regolamento, allo scopo di far acquisire esperienza all'uso di tale apparecchiatura, deve essere fatta con la partecipazione di tutti gli ufficiali di coperta.

#### Art. 242 Verifica delle pompe di sentina.

1. Su tutte le navi deve essere eseguita, ad intervalli non superiori ad una settimana, una prova delle singole pompe di sentina, di quella di emergenza, se esiste, e delle valvole sistemate sulle tubolature di esaurimento, specie se manovrate a distanza.



Fonte: [http://www.fasspa.com/ma\\_1.jpg](http://www.fasspa.com/ma_1.jpg)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO III ESERCITAZIONI E VERIFICHE

#### Art. 243 Verifica della deviazione delle bussole e della correzione assoluta dei cronometri.

1. Nel corso della navigazione, almeno due volte nelle 24 ore deve essere compiuta, sempre che possibile, la verifica della deviazione delle bussole con osservazione di astri o con rilevamenti terrestri. I risultati ottenuti devono essere annotati sull'apposito registro delle deviazioni delle bussole.

2. Nel corso della navigazione, almeno una volta nelle 24 ore, deve essere rilevato, a mezzo degli appositi segnali orari, la correzione assoluta dei cronometri da annotarsi sull'apposito registro.



Fonte: <http://www.ital-cer.com/alm-8.htm>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO IV ANNOTAZIONI SUI LIBRI DI BORDO

#### Art. 245 Annotazioni sul giornale nautico.

1. Sul giornale generale e di contabilità e sugli altri giornali di bordo per la sola parte di competenza, devono essere annotati tutti i controlli, esercitazioni, verifiche ecc. prescritti dal presente regolamento.

2. Quando i controlli, esercitazioni, verifiche ecc. non vengono eseguiti entro i termini prescritti o vengono eseguiti solo parzialmente, devono essere annotate le ragioni della mancata effettuazione o dell'effettuazione ridotta nonché descritte le operazioni effettuate.

3. Sul giornale generale e di contabilità e sul giornale di macchina devono essere altresì annotati i controlli giornalieri ed occasionali relativi alla determinazione degli elementi di stabilità della nave.

4. Gli ufficiali o il personale incaricato della tenuta in efficienza delle manutenzioni, ispezioni, controlli, verifiche, prove ed esercitazioni da eseguirsi in conformità al presente regolamento, devono, per quanto di loro competenza, redigere apposito verbale ad ogni esecuzione dell'incarico loro affidato.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO IV ANNOTAZIONI SUI LIBRI DI BORDO

#### Art. 246 Giornale del servizio antincendio e inventario dei relativi mezzi.

1. Su tutte le navi devono essere tenuti a cura del comando, un giornale antincendio ed un inventario dei mezzi antincendio.
2. Sul primo devono essere registrati:
  - a) i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi antincendio;
  - b) le istruzioni e le esercitazioni effettuate;
  - c) le visite ed i controlli dell'autorità marittima;
  - d) l'elenco completo dei componenti, effettivi e riserve, della squadra dei vigili del fuoco, se esiste;
  - e) tutte le altre indicazioni ritenute opportune.
3. Nell'inventario debbono essere elencate tutte le apparecchiature antincendio, fisse e portatili, dell'intera nave.
4. Le pagine del giornale e dell'inventario devono essere numerate e firmate dall'autorità marittima; nella prima pagina devono essere indicate il numero delle pagine e le date del rilascio del documento.
5. Il giornale e l'inventario debbono essere disponibili per il controllo dell'autorità marittima ad ogni approdo.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO V DISPOSIZIONI PER I CASI DI EMERGENZA

#### Art. 247 Segnali di allarme.

1. Sulle navi devono essere fatti conoscere alle persone imbarcate a mezzo di cartelli stampati con grossi caratteri, i segnali di allarme per i seguenti casi di emergenza:
  - a) "uomo in mare": uno squillo di sirena oppure un colpo lungo di fischio quando manchi la sirena;
  - b) "incendio grave a bordo": due squilli lunghi di sirena oppure due colpi lunghi di fischio, quando manchi la sirena; tale segnale deve essere seguito dal suono rapido e continuo, per non meno di 10 secondi delle campane e dei campanelli di allarme di bordo con l'indicazione, a mezzo altoparlante, se esiste, del punto dove si trova il focolaio dell'incendio;
  - c) "allarme generale di emergenza": una successione di non meno di sette colpi brevi di fischio o squilli brevi di sirena, seguiti da uno lungo, insieme con il suono della suoneria di allarme e degli altri apparecchi sonori eventualmente esistenti nei vari locali....

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

### CAPITOLO V DISPOSIZIONI PER I CASI DI EMERGENZA

#### Art. 251 Azione per il caso di incendio.

1. Qualunque membro dell'equipaggio che noti qualsiasi fatto capace di determinare incendio (scintille nei circuiti elettrici, surriscaldamenti di caloriferi ed apparecchi elettrici in genere, ecc.) o che sia sospetto di inizio di incendio (fumo, odore di bruciato, anormali elevazioni della temperatura ambiente, ecc.) deve con ogni mezzo a sua disposizione immediatamente adoperarsi per l'estinzione e provvedere ad avvertire o a far avvertire il comando.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Libro IV - Organizzazione dei servizi di sicurezza e norme sulla sicurezza della navigazione

## CAPITOLO VI NORME SULLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Art. 255 Informazioni per gli avvisi di pericolo.

1. Ferme restando tutte le disposizioni del Cap. V della convenzione, che si applicano a qualsiasi nave, nel trasmettere gli avvisi di pericolo di cui alla regola 3 del capitolo stesso devono essere adottate le indicazioni delle seguenti tabelle rispettivamente per:

- a) Forza, denominazione e velocità del vento;
- b) Condizioni del mare;
- c) Direzione vera di provenienza e caratteristiche del mare lungo;



Foto: [http://www.espressonline.it/\\_media/afoto/compagnie/2008/06\\_fm\\_cantieri31.jpg](http://www.espressonline.it/_media/afoto/compagnie/2008/06_fm_cantieri31.jpg)

---

---

---

---

---

---

---

---

# Le più recenti novità in merito a questa normativa

...siamo in Italia! ...not so easy!



---

---

---

---

---

---

---

---

# Le più recenti novità in merito a questa normativa

...siccome siamo anche in europa...



---

---

---

---

---

---

---

---

## Riferimenti

- Ciampa "I servizi ausiliari di bordo" Vol. I Ed. Liguori, Napoli
- Istituto Idrografico della Marina "Manuale dell'Ufficiale di Rotta"
- Mannella "Elementi di tecnica navale" Ed. Mursia
- Mannella "Normative di sicurezza marittima" Ed. Mursia
- <http://www.collegiocapitani.it>
- <http://www.gazzettaufficiale.ipzs.it>
- <http://www.imo.org>
- <http://www.infoius.it/codici/navigazione>
- <http://www.marittimi.it>

## NOTA INFORMATIVA

Il contenuto della presentazione comprensivo di tutti i dati, informazioni, comunicazioni, software, foto, grafici, disegni e in generale qualsiasi materiale e servizio ivi presente, ove non diversamente indicato sono di proprietà dei rispettivi autori. Il materiale è stato tratto dalla consultazione di siti web con finalità esclusivamente didattiche o di ricerca scientifica, indicando la fonte, in osservanza a quanto stabilito dalla Legge n° 633/41 e dal D.Lvo n° 169/1999.

## ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Il presente materiale serve per consentire al pubblico un più ampio accesso all'informazione. L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione aggiornata e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, si provvederà a correggerli. Non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto. Tale materiale è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati. Non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato. E' talvolta collegato con siti esterni sui quali non si dispone di alcun controllo e per i quali non assume alcuna responsabilità. Non costituisce un parere di tipo professionale o legale. Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile in linea riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Parte dei dati o delle informazioni presenti nel sito sono stati inseriti o strutturati in archivi o formati che possono non essere esenti da errori. Non si può pertanto garantire che il servizio non sia influenzato da tali problemi. La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di limitare le responsabilità in violazione di disposizioni della legge nazionale applicabile, né di escluderla nei casi in cui non può essere esclusa in forza di detta legge.